

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 3015 e 3339-A

*Relazione orale*  
*Relatore VILLONE*

## TESTO PROPOSTO DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 27 novembre 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione  
(n. 3015)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 1998, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati MAMMOLA, PALUMBO e FLORESTA; LUCHESE, FRONZUTI, GRILLO, OSTILIO, SCOCA, TASSONE, D'ALIA, PAGANO, CARDINALE, BALOCCHI, COLLAVINI, FABRIS, ZACCHERA, BURANI PROCACCINI, FRAGALÀ, CASCIO e PIVA; PECORARO SCANIO; FRATTINI; VELTRI; VELTRI, SINISCALCHI, ORLANDO, PECORARO SCANIO, STAJANO, PETRELLA, BRANCATI, DI STASI, OLIVIERI, SICA, CAMBURSANO, FRAU, LUCIDI, LUMIA, MALGIERI, MANGIACAVALLO, MASELLI, MIGLIORI, PISCITELLO, POLI BORTONE, POZZA TASCA, REPETTO, SCOZZARI, SOAVE, VALETTO BITELLI, PITTELLA e BIELLI; VELTRI, MALGIERI, SOAVE, COSTA, CAMBURSANO, SICA, LOMBARDI, OLIVERIO, LUMIA, GIACALONE, MANGIACAVALLO, SCOZZARI,

**ORLANDO, NARDONE, SINISCALCHI, NIEDDA, REPETTO,  
BRANCATI, PISTELLI, FERRARI, MAGGI, OLIVIERI,  
DELBONO, CORSINI, ANGELICI, SCHMID, DI STASI,  
PETRELLA, PECORARO SCANIO, POZZA TASCA, PISCITELLO,  
NOVELLI e DANIELI; TREMAGLIA e FRAGALÀ; PISCITELLO,  
DANIELI e SCOZZARI**

(V. Stampato Camera n. **244-403-780-1417-1628-2327-2576-2586-2610-bis**)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 gennaio 1998*

—————  
E SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti  
contro la pubblica amministrazione (n. 3339)

**d’iniziativa del senatore BERTONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1998**

—————  
*del quale la Commissione propone l’assorbimento  
nel disegno di legge n. 3015*

**INDICE**

## Pareri:

|   |      |    |
|---|------|----|
| – della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....   | Pag. | 4  |
| – della Commissione per le questioni regionali .....  | »    | 6  |
| – della Giunta per gli affari delle Comunità europee .  | »    | 7  |
| Disegno di legge n. 3015, approvato dalla Camera dei deputati, e testo proposto dalla Commissione ..... | »    | 8  |
| Disegno di legge n. 3339, d’iniziativa del senatore Bertoni   | »    | 36 |

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: MORANDO)

**sul disegno di legge n. 3015**

30 luglio 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge a condizione, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, che sia riformulata la copertura finanziaria di cui all'articolo 23, adeguandone l'importo alla quantificazione degli oneri definita dalla relazione tecnica per l'attuazione degli articoli 1, 2 e 18, tenendo conto che si tratta di oneri di carattere permanente e sopprimendo, conseguentemente, il comma 2 dello stesso articolo 23. Il parere di nulla osta è inoltre condizionato, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 22 nel senso di stabilire la facoltà e non l'obbligo per le regioni, le provincie e i comuni di provvedere ai compiti ivi definiti.

Formula, infine, parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'articolo 4, i cui oneri non risultano quantificati nella relazione tecnica.

**su emendamenti**

29 settembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.10,1.14,1.5, 1.15, 1.4, 1.9, 10.4 (limitatamente al comma 1 del nuovo articolo 12), 18.4, 19.2, 19.1, 19.0.1, 19.0.4 (limitatamente ai commi 15 e 16) e 21.2 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva, inoltre, che gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.5, 22.1 e 22.2, ove accolti, attuerebbero le condizioni relative agli articoli 4 e 22.

**sul testo e su ulteriori emendamenti**

17 novembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 21.100 - riformulato al fine di precisare che la Commissione si avvale per il proprio funzionamento esclusivamente del personale indicato - e 23.1

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: ANDREOLLI)

**sul disegno di legge n. 3015**

12 maggio 1998

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge, recante «Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione»;

ritenuto che per combattere tali fenomeni è indispensabile una strategia complessiva, nel cui ambito una normativa che assicuri la trasparenza dell'attività politica e di quella amministrativa costituisce uno strumento necessario ma non sufficiente, dovendosi affiancare all'intervento legislativo ulteriori azioni e strumenti da rendere operativi nel breve, medio e lungo periodo;

rilevata, altresì, l'opportunità di procedere ad un «inventario» delle numerose norme attualmente vigenti in materia, valutando le ragioni della loro scarsa efficacia nel prevenire i fatti di corruzione; esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*a)* con riferimento all'articolo 2, il regolamento ivi previsto, in una materia coperta da riserva di legge, anziché avere carattere esecutivo o attuativo della legge, appare del tutto indipendente da qualsiasi limite sostanziale di ordine legislativo;

*b)* con riferimento agli articoli 10, 11 e 12, deve esserne attentamente valutata la compatibilità con l'articolo 64, primo comma, della Costituzione;

*c)* con riferimento all'articolo 20, il primo periodo va inteso nel senso che solo i principi desumibili dalle disposizioni della legge (e non già tutte le sue disposizioni) costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi fondamentali della legislazione dello Stato. Ciò detto, però, perde di significato il secondo periodo, in quanto le norme di riforma costituiscono limite invalicabile per l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Inoltre, non sembra chiaramente definita la categoria di soggetti di cui all'articolo 9, primo comma, lettera *c)*, su cui la Commissione di garanzia esercita il potere di verifica delle dichiarazioni patrimoniali. In particolare, non si comprende se si intenda fare riferimento ai soli dirigenti dello Stato o anche ai dirigenti di enti pubblici autarchici e territoriali. In quest'ultimo caso andrebbe attentamente valutato se non vi sia una illegittima o inopportuna lesione della sfera di autoorganizzazione degli enti medesimi.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: GASPERINI)

**sul disegno di legge n. 3015**

19 febbraio 1998

Considerando che il disegno di legge è pienamente in linea con gli orientamenti europei e internazionali in materia di lotta al fenomeno della corruzione e, in particolare, con la risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 1995, che, tra l'altro, al paragrafo 16 raccomanda agli Stati membri «di conferire chiarezza alle disposizioni concernenti le dichiarazioni di interessi dei deputati al Parlamento», la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 4, che, al comma 2, prevede che le modalità di tenuta e funzionamento dell'anagrafe patrimoniale siano stabilite con regolamento adottato dalla Commissione di cui all'articolo 1, previo parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali, si ritiene opportuno introdurre un riferimento anche all'esigenza di rispettare la normativa comunitaria sulla protezione dei dati personali e, in particolare, la direttiva 95/46/CE;

la Giunta ritiene altresì opportuno inserire nel disegno di legge delle disposizioni che, nel rispetto del diritto comunitario e dei Regolamenti parlamentari, definiscano gli ambiti di applicazione della disciplina sulle dichiarazioni patrimoniali dei parlamentari ai membri italiani del Parlamento europeo, con particolare riferimento agli organismi competenti. Al riguardo la Giunta rileva infatti che – benchè ai deputati europei non possano essere applicate sanzioni amministrative o di altra natura, in conformità con il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, e le altre disposizioni comunitarie in materia di immunità ed eleggibilità dei parlamentari europei – il nuovo articolo 4 dell'allegato I del Regolamento del Parlamento europeo, come risulta modificato dalla decisione del 17 luglio 1996, prevede che i deputati europei siano soggetti, in materia di dichiarazione patrimoniale, agli obblighi derivanti dalla legislazione degli Stati membri.

La Giunta chiede la pubblicazione del presente parere ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

**DISEGNO DI LEGGE N. 3015**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Misure per la prevenzione  
dei fenomeni di corruzione**

## CAPO I.

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE  
DI GARANZIA

## Art. 1.

*(Commissione di garanzia)*

1. È istituita la Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la **verifica delle situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 9**, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da cinque esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro. I componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. La Commissione elegge ogni anno al proprio interno un coordinatore.

3. I componenti della Commissione, dalla data di accettazione della nomina, non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, non possono amministrare enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo. I professori universitari sono collocati in aspettativa.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Misure per la prevenzione  
dei fenomeni di corruzione**

## CAPO I.

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE  
DI GARANZIA

## Art. 1.

*(Commissione di garanzia)*

1. È istituita la Commissione di garanzia per la trasparenza e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Commissione».

2. *Identico.*

3. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. La predetta indennità è **determinata con le norme di cui al comma 2 dell'articolo 2** e viene corrisposta in sostituzione del trattamento eventualmente spettante presso l'amministrazione o ente di appartenenza, fermo il diritto di opzione per il trattamento complessivamente più favorevole.

Art. 2.

*(Organizzazione della Commissione)*

1. La Commissione gestisce autonomamente un fondo iscritto nel bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento della Commissione, **la dotazione e la retribuzione del personale da assumere, a tempo determinato o indeterminato, previo esperimento di idonee e pubbliche procedure selettive**, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e previo parere parlamentare.

*(Vedasi, in diversa formulazione, l'articolo 21 del presente testo).*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione **pari alla** retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. La predetta indennità viene corrisposta in sostituzione del trattamento eventualmente spettante presso l'amministrazione o ente di appartenenza, fermo il diritto di opzione per il trattamento complessivamente più favorevole.

Art. 2.

*(Organizzazione della Commissione)*

1. *Identico.*

2. **Il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché sulla gestione delle spese, è emanato** entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e previo parere **delle competenti Commissioni parlamentari.**

3. **I pareri di cui al comma 2 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta.**

4. **La Commissione si avvale, per il proprio funzionamento, esclusivamente di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, per complessive 35 unità, in posizione di comando o, nel li-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Si veda il comma 3 dell'articolo 23 del presente testo*).

Art. 3.

(*Compiti della Commissione*)

1. La Commissione valuta le informazioni e i dati da chiunque trasmessi, purchè in forma non anonima ovvero apocrifia, o acquisiti direttamente, relativi alla mancata osservanza del dovere di imparzialità da parte dei soggetti di cui alla lettera c ) del comma 1 dell'articolo 9.

2. La Commissione, nel caso in cui valuti che possano sussistere ragionevoli dubbi sul rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità da parte dei soggetti di cui al comma 1, richiede ai servizi preposti ai controlli interni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di compiere entro trenta giorni i necessari accertamenti ed agli altri uffici competenti di adottare i provvedimenti correttivi conseguenti, non esclusa, ove necessario, la promozione dell'azione disciplinare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**mite di 12 unità, collocati fuori ruolo. Il servizio presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Le richieste di comando formulate a tal fine della Commissione sono accolte, salvo motivi eccezionali, dalle Amministrazioni destinatarie.**

**5. Il rendiconto della gestione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è soggetto al controllo della Corte dei conti.**

Art. 3.

(*Compiti della Commissione*)

**1. La Commissione svolge per le dichiarazioni e le anagrafi patrimoniali i compiti di cui ai successivi articoli.**

**2. Qualora, dalla documentazione e dai dati trasmessi dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della presente legge, emergano rilevanti indizi di illeciti o di inosservanza dei doveri di imparzialità nell'azione amministrativa, la Commissione:**

**a) chiede agli organi competenti, compresi i servizi di controllo interno, di assumere le iniziative previste dalla normativa vigente, di disporre ispezioni e controlli, o di dare inizio all'azione disciplinare. In tale ultimo caso si applica l'articolo 4;**

**b) chiede alla Guardia di finanza nell'ambito della propria competenza di svolgere controlli e accertamenti nei modi consentiti dalla legge;**

**c) effettua segnalazioni alla Corte dei conti per quanto di competenza e trasmette le notizie di reato all'autorità giudiziaria.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**3. Gli uffici e i servizi di cui al comma 2 trasmettono alla Commissione nei successivi trenta giorni i risultati degli accertamenti compiuti e una completa informazione sui provvedimenti adottati, nonchè sull'eventuale promozione dell'azione disciplinare.**

**4. In caso di inattività dei servizi e degli uffici di cui al comma 2, la Commissione interviene nell'ambito dei propri poteri con segnalazioni, proposte e comunicazioni istituzionali.**

**5. La Commissione, nel caso in cui valutati che i fatti a sua conoscenza possano essere penalmente rilevanti o costituire elementi utili ad indagini penali in corso, ovvero nel caso in cui siano ravvisate omissioni da parte dei servizi e degli uffici di cui al comma 2, ne dà immediata comunicazione alla competente autorità giudiziaria. La Commissione informa altresí le autorità competenti qualora ravvisi ipotesi di danno erariale.**

**6. La Commissione sollecita l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza ad eseguire accertamenti sulla consistenza e sull'accrescimento patrimoniale, nonchè sul tenore di vita dei soggetti di cui alla lettera c ) del comma 1 dell'articolo 9, concordando con l'amministrazione finanziaria e con la Guardia di finanza tempi e modi per l'esercizio dei suddetti accertamenti, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.**

**7. La Commissione procede altresí alla verifica delle dichiarazioni patrimoniali dei soggetti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 9.**

#### **Art. 4.**

*(Anagrafe patrimoniale)*

**1. È istituita presso la Commissione, a cura dell'Autorità per l'informatica nella**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso.*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

*Soppresso.*

*Soppresso*

*(Vedi, in altra formulazione, l'articolo 11 del presente testo).*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**pubblica amministrazione (AIPA), l'anagrafe patrimoniale dei soggetti di cui alle lettere c), d), e), f), e g) del comma 1 dell'articolo 9.**

**2. Le modalità di tenuta e funzionamento dell'anagrafe, di accesso ai dati e di interconnessione con altre banche dati, nonché di fusione dell'anagrafe con altre anagrafi esistenti sono stabilite con regolamento adottato dalla Commissione, previo parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto concerne gli aspetti tecnici, sentita l'AIPA.**

**3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni di legge, da indicare espressamente, che prevedano anagrafi patrimoniali di dipendenti e amministratori pubblici.**

**4. L'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### **Art. 4**

*(Iniziativa disciplinare  
e termini del procedimento)*

**1. Qualora emergano elementi relativi alla mancata osservanza dei doveri di imparzialità da parte dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e) ed f), il difensore civico, i servizi preposti al controllo interno e le associazioni di consumatori e di utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, possono chiedere all'organo competente, di seguito denominato organo disciplinare, di dare inizio all'azione disciplinare.**

**2. L'organo disciplinare deve pronunciarsi sulla non manifesta infondatezza entro il quindicesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza. La pronuncia di manifesta infondatezza deve essere adeguatamente motivata.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

*(Procedimenti disciplinari)*

1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dalla Commissione devono essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari **nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.**

Art. 6.

*(Obblighi delle amministrazioni)*

1. Le **pubbliche** amministrazioni sono tenute a fornire trimestralmente alla Commissione, e secondo le modalità determinate dalla medesima, una relazione dalla quale risultino i procedimenti disciplinari instaurati, le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale, nonchè tutte le notizie e i dati inerenti ai compiti istituzionali che la Commissione ritenga utile acquisire.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**3. Qualora l'organo disciplinare si pronunci nel senso della non manifesta infondatezza, il conseguente giudizio disciplinare deve chiudersi con la pronuncia dell'organo medesimo entro i centoventi giorni successivi alla pronuncia di non manifesta infondatezza.**

**4. Le amministrazioni sono tenute a fornire all'organo disciplinare tutta la documentazione richiesta ai fini della adozione della pronuncia.**

**5. Entro il decimo giorno successivo alla presentazione o all'adozione le amministrazioni devono trasmettere le istanze e le pronunce di cui al presente articolo alla Commissione di cui all'articolo 1.**

Art. 5.

*(Procedimenti disciplinari)*

1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti **autonomamente** dalla Commissione **sono trasmessi alle amministrazioni competenti** e devono essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari.

Art. 6.

*(Obblighi delle amministrazioni)*

1. Le amministrazioni **cui appartengono i soggetti sottoposti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 10**, sono tenute a **dare immediata comunicazione** alla Commissione, secondo le modalità determinate dalla medesima, **circa i** procedimenti disciplinari instaurati, le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale, nonchè tutte le notizie **sulle attività delle**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.  
(Regolamento)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, e **dal comma 2 dell'articolo 4**, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere della Commissione, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente Capo.

Art. 8.  
(*Collaborazione con il Parlamento, il Governo e gli enti territoriali*)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati della propria attività.

2. La Commissione fornisce alle Commissioni parlamentari i dati e le informazioni da queste richiesti, anche nel corso di audizioni svolte a norma dei regolamenti di ciascuna Camera.

**3. La Commissione può segnalare l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino. La Commissione segnala le misure da adottare al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei ministri, alle regioni e agli enti territoriali in-**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**amministrazioni che la Commissione ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.**

Art. 7.  
(Regolamento)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere della Commissione, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente Capo.

Art. 8.  
(*Collaborazione con il Parlamento, il Governo e gli enti territoriali*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

*Soppresso.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**teressati, con riferimento alle rispettive competenze.**

**4. La Commissione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può avvalersi, tramite il Ministro degli affari esteri, delle rappresentanze diplomatiche per chiedere informazioni agli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite.**

5. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

## CAPO II

### NORME PER LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA

#### Art. 9.

(*Soggetti sottoposti agli obblighi di dichiarazione della situazione patrimoniale*)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano:

a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri, ai sottosegretari di Stato;

c) ai dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, **su proposta della Commissione**, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso.*

**3. Identico.**

## CAPO II

### NORME PER LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA

#### Art. 9.

(**Obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale e di reddito**)

**1. Sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione della situazione patrimoniale e di reddito, con i contenuti prescritti dall'articolo 10:**

a) **i senatori e i deputati;**

b) **il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato;**

c) **i componenti degli organi elettivi e di governo delle regioni, dei comuni, delle province o di altri enti locali;**

d) **i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;**

e) **i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zionali; agli economisti ed ai consegnatari o agli altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi;

*d)* ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli ministri; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire un miliardo; ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

*e)* ai magistrati di ogni ordine e grado;

*f)* ai componenti **elettivi** degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

*g)* ai docenti universitari di ruolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*f)* **gli** economisti **e i** consegnatari **o gli** altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi;

*g)* **i** presidenti, **i** vicepresidenti, **gli** amministratori delegati **e i** direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli Ministri, **o agli organi di governo di regioni, province o altri enti locali**;

*h)* **i** presidenti, **i** vicepresidenti, **gli** amministratori delegati **e i** direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento **o comunque per un importo tale da attribuire il controllo della società, ovvero designati o nominati con il concorso del socio pubblico**;

*i)* **i** presidenti, **i** vicepresidenti, **gli** amministratori delegati **e i** direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione **o allorchè il concorso superi comunque** la somma annua di lire un miliardo;

*l)* **i direttori generali delle aziende autonome dello Stato**;

*m)* **i** magistrati, **anche onorari**, di ogni ordine e grado;

*n)* **i** componenti degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

*o)* **i componenti della Commissione**;

*p)* **i** docenti universitari di ruolo **cui sono affidate responsabilità di direzione di strutture di ateneo**;

*q)* **i componenti delle autorità amministrative indipendenti nonchè degli organi direttivi della Banca d'Italia**.



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

(*Dichiarazioni dei membri del Parlamento e del Governo*)

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Parlamento sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza della Camera di cui fanno parte:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) una dichiarazione concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri. **La dichiarazione dovrà recare la formula: «Sul mio onore affermo che la dichiarazione è completa e veritiera»;**

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte, **con l'apposizione della formula: «Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».** Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

(*Si veda, in diversa formulazione, il comma 4 del presente articolo*).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(*Presentazione della dichiarazione*)

1. **I soggetti di cui all'articolo 9 presentano, entro i novanta giorni successivi alla proclamazione del risultato elettorale, all'accettazione della nomina, o alla presa di servizio nell'ambito del rapporto d'impiego, una dichiarazione comprendente:**

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) una dichiarazione **sotto la propria responsabilità** concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

2. **I parlamentari eletti presentano altresì una dichiarazione, sotto la propria responsabilità,** concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. **La dichiarazione deve essere presentata alla amministrazione della Camera di appartenenza.**

3. **Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate all'amministrazione pres-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. I senatori di diritto ai sensi del primo comma dell'articolo 59 della Costituzione ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma del suddetto articolo sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 entro tre mesi dalla assunzione della carica.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica, entro tre mesi dall'assunzione della carica.

4. Le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 devono essere rinnovate annualmente dai membri del Parlamento, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri e dai sottosegretari di Stato non parlamentari fino all'anno successivo a quello di cessazione dalla carica.

5. Le dichiarazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla **presente** legge, la divulgazione di tali dichiarazioni è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

so la quale si svolge il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego; le dichiarazioni di cui alla lettera *b)* dello stesso comma devono essere rinnovate annualmente, in caso di variazioni, fino all'anno successivo a quello di cessazione del mandato, incarico o rapporto d'impiego.

*Soppresso.*

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari, **i componenti della Commissione, i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature** sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui al comma 1 **al Consiglio** di Presidenza del Senato della Repubblica. **I magistrati presentano le dichiarazioni medesime all'organo di autogoverno.**

*Si veda, in diversa formulazione, il comma 3 del presente articolo).*

5. I soggetti compresi in più di una delle categorie di cui all'articolo 9, comma 1, presentano la dichiarazione ad una sola amministrazione tra quelle di riferimento, rilasciando una dichiarazione in tal senso alle altre amministrazioni interessate.

6. Le dichiarazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla legge, la divulgazione di tali dichiarazioni è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 11.**

*(Anagrafi patrimoniali)*

1. Le amministrazioni cui vengono presentate le dichiarazioni istituiscono, senza risorse aggiuntive nè incremento di costi, anagrafi patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 9, qualora non siano già previste dalla legge.

2. Le modalità di tenuta e funzionamento delle anagrafi, e di accesso ai dati, sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti Commissioni parlamentari, e sentita l'AIPA per quanto concerne gli aspetti tecnici.

3. I pareri di cui al comma 2 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Le amministrazioni presso le quali è già istituita un'anagrafe patrimoniale la uniformano a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2.

5. La Commissione vigila, avvalendosi dell'AIPA per gli aspetti tecnici, sulla tenuta delle anagrafi patrimoniali di cui al presente articolo.

**Art. 12.**

*(Acquisizione di dati per via informatica)*

1. I dati contenuti nelle anagrafi di cui all'articolo 11 sono acquisibili anche per via informatica dalla Commissione, secondo procedure idonee a garantirne la riservatezza.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(*Ritardo e incompletezza delle dichiarazioni dei membri del Parlamento e del Governo*)

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 10 abbiano omesso di presentare nei termini stabiliti ovvero abbiano presentato in modo incompleto le dichiarazioni di cui al medesimo articolo, gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati li invitano ad indicare i motivi dell'omissione e fissano un nuovo termine perentorio e non più prorogabile per la presentazione o l'integrazione delle suddette dichiarazioni.

2. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati rendono pubblici i nominativi di coloro che abbiano presentato in ritardo o in modo incompleto le dichiarazioni di cui all'articolo 10 dopo la scadenza del termine prorogato ai sensi del comma 1.

Art. 12.

(*Omissione delle dichiarazioni e presentazione di dichiarazioni infedeli da parte dei membri del Parlamento e del Governo*)

1. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della presente legge, nonchè la presentazione di dichiarazioni palesemente infedeli da parte dei membri del Parlamento costituiscono causa di ineleggibilità sopravvenuta su cui delibera la Camera di appartenenza.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 siano poste in essere dal Presidente del Consiglio dei ministri o da ministri non parlamentari, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Mancata dichiarazione*)

**1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 1, le amministrazioni destinatarie delle dichiarazioni rendono pubblici gli elenchi di chi abbia omesso di presentarle e contestualmente invitano gli obbligati ad adempiere.**

**2. L'amministrazione finanziaria avvia un accertamento patrimoniale a carico dei soggetti che non abbiano sanato l'omessa dichiarazione entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'originario termine per la presentazione. A tal fine alla scadenza del trentesimo giorno le amministrazioni comunicano i nominativi degli interessati alla amministrazione finanziaria.**

**3. Decorsi trenta giorni dal termine di cui al comma 1, chi ha omesso di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 10 è sospeso di diritto, secondo i rispettivi ordinamenti, dall'esercizio di ogni funzione o compito inerente al mandato, all'incarico o al rapporto di impiego, nonchè dalla corresponsione di ogni relativo emolumento o indennità, fino alla presentazione della dichiarazione medesima.**

**4. Qualora della omessa dichiarazione si rendano responsabili il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri, la sospensione ha ad oggetto la corresponsione degli emolumenti percepiti in ragione della carica, ma non l'esercizio delle funzioni, e gli atti sono rimessi a cura del Presidente di ciascuna Camera alle rispettive Assemblee.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

3. Sulle violazioni di cui al comma 1 poste in essere dai sottosegretari di Stato non parlamentari delibera il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

### **Art. 13.**

*(Dichiarazioni degli altri soggetti obbligati)*

1. I soggetti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 9 sono tenuti a depositare le dichiarazioni previste dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 10 presso la Commissione.

2. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere presentate entro tre mesi dall'assunzione della carica o dell'ufficio e rinnovate annualmente fino all'anno successivo a quello di cessazione dalla carica o di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. La Commissione può richiedere, entro un anno dalla presentazione, agli interessati ulteriori informazioni sui rapporti di deposito intrattenuti con le aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari, sul possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici o da società, sui diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

### **Art. 14.**

*(Ritardo e incompletezza delle dichiarazioni degli altri soggetti obbligati)*

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 13 abbiano omesso di presentare nei ter-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso.*

*(Vedasi l'articolo 10 del presente testo).*

*Soppresso.*

*(Vedasi l'articolo 13 del presente testo).*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**mini stabiliti le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10 ovvero le abbiano presentate in modo incompleto, la Commissione li invita ad indicare le ragioni dell'omissione, fissando un nuovo termine perentorio e non più prorogabile.**

**2. La Commissione rende pubblici i nominativi di coloro che abbiano presentato in ritardo o in modo incompleto le dichiarazioni dopo la scadenza del termine prorogato ai sensi del comma 1.**

**3. La mancata presentazione delle dichiarazioni nel termine prorogato ai sensi del comma 1 del presente articolo viene annotata nel fascicolo personale dei soggetti di cui alle lettere c), e) e g) del comma 1 dell'articolo 9.**

#### **Art. 15.**

*(Omissione delle dichiarazioni da parte degli altri soggetti obbligati)*

**1. Nell'ipotesi di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10 nel termine prorogato ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 da parte di uno dei soggetti indicati alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 9, la Commissione trasmette i relativi atti, affinché venga dichiarata la decadenza dalla carica ricoperta o affinché venga risolto il rapporto di pubblico impiego del soggetto interessato:**

**a) ai titolari dell'azione disciplinare per i soggetti di cui alle lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 9;**

**b) al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9;**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso.*

*(Vedasi l'articolo 13 del presente testo).*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**c) ai rispettivi organi di autogoverno per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9;**

**d) agli organi di cui fanno parte per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9.**

Art. 16.

*(Verifica delle dichiarazioni degli altri soggetti obbligati)*

**1. La Commissione verifica annualmente le dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 13, secondo le modalità previste dalla presente legge.**

**2. La presentazione di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale è sanzionata con la decadenza dalla carica o con la risoluzione del rapporto di pubblico impiego. In tali casi e a tali fini, la Commissione procede a norma del comma 1 dell'articolo 15 e trasmette altresì gli atti alle competenti autorità.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso.*

*(Vedasi l'articolo 15 del presente testo).*

Art. 14

*(Accertamenti patrimoniali)*

**1. Tra i soggetti di cui all'articolo 9 vengono annualmente sorteggiati quelli da sottoporre ad accertamento patrimoniale.**

**2. La Commissione determina i criteri del sorteggio, in modo da assicurare una equilibrata presenza di appartenenti a tutte le categorie. La Commissione determina altresì annualmente il numero totale dei soggetti da sorteggiare, comunque in misura non superiore all'1% e pari almeno ad un soggetto per ciascuna categoria, tenendo conto della compatibilità dell'impegno richiesto con le attività istituzionali della Guardia di finanza.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Vedasi l'articolo 16 del presente testo).

Art. 17.

(*Disciplina transitoria*)

1. I soggetti di cui all'articolo 9 devono presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 10, **in ragione della** carica o dell'ufficio ricoperti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla data medesima.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(*Dichiarazioni infedeli*)

**1. Per i soggetti di cui all'articolo 9, la condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per delitti non colposi di natura fiscale, allorchè risulti accertato con la sentenza che il condannato non abbia dichiarato redditi ovvero abbia ommesso l'indicazione di cespiti patrimoniali di ammontare rilevante anche in relazione al complesso dei redditi o del patrimonio posseduto, comporta l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, nonchè, salvo che sia intervenuta riabilitazione, la preclusione di ogni successivo incarico non elettivo e dei rapporti di impiego cui conseguono obblighi di dichiarazione ai sensi dell'articolo 10, o l'ineleggibilità in ogni successiva elezione. A tali fini gli organi competenti assumono gli atti conseguenti.**

Art. 16.

(*Disciplina transitoria*)

1. I soggetti di cui all'articolo 9, **in carica o in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge**, devono presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 10, entro sei mesi dalla data medesima, **ove non abbiano già provveduto in forza di norme, anche regolamentari interne, previgenti.**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO III

NORME PER LA PUBBLICITÀ  
E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ  
CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE

Art. 18.

(*Istituzione del Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione*)

1. È istituito il Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, al fine di assicurare la massima pubblicità e trasparenza del mercato pubblico. Il Bollettino è prodotto e diffuso con mezzi informatici, da definire con il regolamento di cui all'articolo 19. In via esclusivamente transitoria e sino alla pubblicazione del suddetto regolamento, il Bollettino è pubblicato quale serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* tre volte alla settimana.

2. Il Bollettino di cui al comma 1 contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi delle richieste di domande di partecipazione, relativi alle concessioni di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, agli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture di beni, **compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi**, alle alienazioni ed agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato eseguita dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici e dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, di importo superiore a lire 100 milioni, e dai sog-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

NORME PER LA PUBBLICITÀ  
E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ  
CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE

Art. 17.

(*Trasparenza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione*)

1. **La Commissione istituisce un sito Internet e ne cura la tenuta, per la pubblicità dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne la massima trasparenza.**

2. Il sito di cui al comma 1 contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi delle richieste di domande di partecipazione, relativi alle concessioni di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, agli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture di beni, alle alienazioni ed agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato, eseguita dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici e **società controllate da soggetti pubblici**, di importo superiore a lire 100 milioni, e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, let-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

getti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni. **Il Bollettino contiene altresì avvisi relativi agli atti con i quali le amministrazioni, gli enti, le società e i soggetti suddetti deliberano le modalità per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza.**

3. La mancata pubblicazione nel Bollettino di cui al comma 1 degli avvisi e dei bandi di cui al comma 2 è causa di nullità dell'atto di aggiudicazione o di conferimento dell'incarico e degli altri atti di cui al medesimo comma 2. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19. I termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, stabiliti dalle leggi vigenti, decorrono dalla data della pubblicazione degli avvisi o dei bandi nel Bollettino di cui al comma 1.

4. Per gli atti di cui al comma 2, ogni forma di pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana prevista dalla legislazione vigente deve aver luogo attraverso il Bollettino di cui al comma 1. È fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee. È abrogato l'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

5. L'iscrizione nel Bollettino degli avvisi e dei bandi di cui al comma 2 deve essere gratuita per le amministrazioni pubbliche indicate al medesimo comma 2.

6. Le informazioni contenute nel Bollettino sono raccolte nell'archivio elettronico dei contratti della pubblica amministrazione, istituito a cura dell'AIPA. Il regolamento di cui all'articolo 19 disciplina anche l'organizzazione dell'archivio e l'accesso ai dati ivi contenuti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

**3. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18.**

**4. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi in via informatica alla Commissione entro cinque giorni dall'adozione dei relativi atti. La trasmissione è condizione di efficacia degli atti medesimi.**

**5. L'accesso al sito di cui al comma 1 è gratuito e non può essere sottoposto ad alcuna limitazione.**

**6. È fatta salva ogni forma di pubblicità prevista dalla legislazione vigente.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

(*Regolamento di attuazione*)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il regolamento per la definizione delle modalità di diffusione con mezzi informatici del Bollettino di cui all'articolo 18 e **per la definizione della disciplina dei contratti di abbonamento stipulati dalle amministrazioni pubbliche e dai privati.**

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, inoltre, indicare le modalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché degli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni, indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del contraente, definendo specifici modelli e prevedendo che gli annunci debbano contenere i seguenti dati:

a) l'indicazione del soggetto aggiudicatore e del responsabile del procedimento;

b) l'oggetto e la natura del contratto, nonché il numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti di opere pubbliche;

c) la procedura di aggiudicazione, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la data di inizio e di conclusione dei lavori nei casi di opere pubbliche;

d) ogni altro elemento relativo all'aggiudicazione della gara richiesto dalla disciplina prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa comunitaria.

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(*Regolamento di attuazione*)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il regolamento per la definizione delle modalità **per la tenuta del sito** di cui all'articolo 17.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, inoltre, indicare le modalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di cui all'articolo 17, comma 2, nonché degli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni, indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del contraente, definendo specifici modelli e prevedendo che gli annunci debbano contenere **almeno** i seguenti dati:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

espresso entro un mese dalla data di assegnazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

espresso entro **trenta giorni** dalla data di assegnazione.

**Art. 19.**

*(Fonti normative)*

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, derogare alle disposizioni della presente legge.

**Art. 20.**

*(Servizi di controllo interno)*

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai servizi di controllo interno sono attribuiti esclusivamente compiti di revisione interna.

2. Ai fini del presente articolo, per revisione interna si intende l'attività di verifica e valutazione dei seguenti elementi dell'organizzazione delle amministrazioni:

a) legalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

b) corretto dimensionamento delle strutture;

c) idoneità delle prassi e delle procedure;

d) corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**e) idoneità della normativa regolamentare e interna ai fini dell'efficiente, efficace ed economica gestione.**

**3. Per l'espletamento dei compiti di revisione interna, il servizio di controllo interno effettua:**

**a) verifiche generali ed accertamenti specifici su tutti gli uffici dell'amministrazione in cui opera;**

**b) verifiche sull'affidabilità e la funzionalità dei processi operativi e delle procedure di lavoro;**

**c) verifiche, a campione, sulla legalità e l'imparzialità dell'azione amministrativa, della regolarità e dell'idoneità tecnica delle funzioni espletate o dei servizi forniti dagli uffici;**

**d) verifiche dell'affidabilità delle basi informative elettroniche e delle altre informazioni trattate;**

**e) verifiche sulla qualità del sistema di controlli interni di gestione.**

**4. Per l'espletamento dei propri compiti, il servizio di controllo interno può:**

**a) accedere a tutti gli uffici, centrali e periferici, dell'amministrazione di appartenenza, senza alcuna esclusione;**

**b) accedere, inoltre, ai documenti amministrativi;**

**c) richiedere oralmente, per iscritto o in via telematica, informazioni agli uffici;**

**d) estrarre copia dei documenti amministrativi ed accedere telematicamente alle basi di dati elettroniche.**

**5. Il servizio di controllo interno svolge le verifiche sulla base di un piano annuale di interventi, predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le verifiche sono pianificate in modo da garantire che le visite siano effettuate con cadenza non superiore al triennio presso ogni unità organiz-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zativa dell'amministrazione di appartenenza.

6. Il servizio di controllo interno effettua visite specifiche per l'accertamento delle eventuali responsabilità dei dirigenti o funzionari preposti alle unità organizzative nelle quali si siano verificati violazioni della legalità dell'azione amministrativa, eventi anomali, errori tecnico-procedurali o situazioni di grave insoddisfazione dell'utenza.

7. Il servizio di controllo interno, attraverso un'apposita struttura tecnica interna, effettua verifiche sulle strutture informatiche centralizzate e decentrate nonché sul corretto ed economico utilizzo delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici.

8. Il servizio di controllo interno verifica periodicamente le azioni intraprese per rimuovere le anomalie riscontrate nel corso delle visite negli uffici.

9. Le risultanze dell'attività del servizio per il controllo interno vengono immediatamente portate a conoscenza dell'organo di direzione politica dell'amministrazione di appartenenza mediante un rapporto contenente:

a) l'analisi dell'ufficio sottoposto ad esame;

b) le osservazioni relative alle anomalie rilevate;

c) le modalità di indagine seguite e l'elencazione della documentazione esaminata.

10. Ferme le ipotesi di responsabilità penale, contabile e disciplinare, le anomalie riscontrate in sede di revisione interna sono contestate al responsabile dell'unità organizzativa presa in esame e al responsabile dell'unità organizzativa di livello gerarchico immediatamente superiore per l'immediato avvio delle azioni volte a rimuovere le anomalie riscontrate.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**11. Nei casi in cui le osservazioni formulate in sede di revisione interna evidenzino profili di responsabilità penale, contabile o disciplinare, copia del rapporto stilato in sede di revisione interna è inviata rispettivamente all'autorità giudiziaria ordinaria, alla procura regionale della Corte dei conti competente, agli organi competenti per l'avvio del procedimento disciplinare.**

**12. In caso di osservazioni che si riferiscono a anomalie riconducibili al non corretto funzionamento di altre unità organizzative, copia del rapporto è inviata anche ai responsabili delle suddette unità organizzative.**

**13. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica ed opera in posizione di autonomia. Nelle amministrazioni nelle quali non è presente un organo di direzione politica i servizi di controllo interno sono posti alle dipendenze dell'organo di vertice.**

**14. Il servizio di controllo interno riferisce all'organo di direzione politica, almeno trimestralmente, sui risultati della revisione interna.**

**15. I servizi collaborano con la Corte dei conti nel controllo successivo sulla gestione.**

**16. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono ai servizi di controllo interno compiti non compatibili con quelli del presente articolo.**

## **Art. 21.**

### *(Disposizioni penali)*

**1. Dopo l'articolo 646 del codice penale è inserito il seguente:**

**«Art. 646-bis. - (*Infedeltà del mandatario*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mandatario o il rappresen-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tante, il quale indebitamente riceve, per sè o per altri, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, per agire contro l'interesse del proprio mandante o rappresentato o comunque in difformità dai propri doveri, è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette al mandatario o al rappresentante il denaro o l'altra utilità.

Si procede a querela della persona offesa».

2. All'articolo 2631 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'amministratore unico o all'amministratore delegato che compie una operazione nella quale ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società».

3. Dopo l'articolo 2631 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2631-bis. - (*Infedeltà dell'amministratore*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'amministratore che indebitamente riceve, per sè o per altri, o ne accetta la promessa, denaro o altra utilità, per agire contro l'interesse della società o dei soci ovvero comunque in difformità dai propri doveri, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a lire cinque milioni.

Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette all'amministratore il denaro o l'altra utilità.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. È altresì diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di coloro che denunciano il fatto prima che di esso si sia avuta altrimenti notizia e da un terzo alla metà nei confronti di coloro che, dopo che del fatto si è avuta altrimenti notizia, lo ammettono, sempre che,



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

(*Legislazione regionale*)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e **principi fondamentali della legislazione dello Stato**. Le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi statuti.

Art. 21.

(*Norma transitoria*)

1. Per il primo funzionamento della Commissione e fino all'espletamento delle procedure selettive ai fini del reclutamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, è assegnato alla Commissione un ufficio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**in entrambi i casi, il colpevole fornisca ogni utile indicazione per la completa ricostruzione del fatto e la individuazione degli altri responsabili e, inoltre, prima del giudizio, ripari interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni».**

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

(*Legislazione regionale e normativa locale*)

1. **Le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché i comuni, le province e gli altri enti locali, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono adottare norme per l'attuazione della presente legge.**

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi statuti e **delle relative disposizioni di attuazione.**

*Soppresso*

(*Vedasi, in diversa formulazione, il comma 4 dell'articolo 2 del presente testo.*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**di segreteria composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando. Il contingente di tale ufficio è determinato nel limite complessivo di quindici unità ed il servizio presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Le richieste di comando formulate a tal fine dalla Commissione sono accolte, salvo motivi eccezionali, dalle amministrazioni destinatarie.**

**Art. 22.**

*(Compiti delle regioni, delle province e dei comuni)*

**1. Le regioni, le province e i comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri atti normativi ad attuare le finalità di trasparenza dell'attività politica e amministrativa di cui al Capo II della presente legge relativamente ai consiglieri regionali, ai presidenti ed ai membri delle giunte regionali, ai consiglieri provinciali, ai presidenti delle province ed ai membri delle giunte provinciali, ai consiglieri comunali, ai sindaci ed ai membri delle giunte comunali, definendo le modalità di collegamento con l'anagrafe patrimoniale di cui all'articolo 4 della presente legge.**

**Art. 23.**

*(Copertura finanziaria)*

**1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e lire 2.900 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

**Art. 23.**

*(Copertura finanziaria)*

**1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.550 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. Con successiva legge potranno essere indicate le risorse aggiuntive necessarie per far fronte agli ulteriori oneri che dovessero derivare dalla definizione delle norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.**

**3. Il rendiconto della gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, è soggetto al controllo della Corte dei conti.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **1999**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Soppresso.*

*(Si veda il comma 5 dell'articolo 2 del presente testo).*

**DISEGNO DI LEGGE N. 3339**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BERTONI

## CAPO I

## NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI TITOLARI DI FUNZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE

## Art. 1.

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano:

*a)* ai membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

*b)* al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato;

*c)* ai presidenti e ai membri delle giunte regionali e provinciali;

*d)* ai sindaci e ai membri delle giunte comunali;

*e)* ai consiglieri regionali e provinciali nonchè a quelli dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti;

*f)* ai dirigenti, dirigenti generali ed equiparati e ai titolari di qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica, prefettizia, delle Forze di polizia e delle Forze armate; ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni individuate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidati compiti di gestione o di emanazione di rilevanti atti discrezionali; agli economi, ai consegnatari e agli altri dipendenti delle predette amministrazioni pubbliche incaricati di provvedere ad acquisti di beni o servizi;

*g)* ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, per i quali la nomina, la proposta o designazione o l'approvazione della nomina compete al Consiglio dei ministri, al Presidente del Consiglio dei ministri o a singoli Ministri; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori unici o delegati, direttori generali delle società con capitali a cui concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento; ai presidenti, vicepresidenti, amministratori unici o delegati degli enti o istituti privati, finanziati col concorso dello Stato o di enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'entità complessiva delle spese di gestione esposte in bilancio, quando esse superano la somma annua di un miliardo di lire; ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

*h)* ai magistrati di ogni ordine e grado;

*i)* ai componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

*l)* ai docenti universitari di ruolo.

## Art. 2.

1. I membri del Parlamento, i senatori di diritto e quelli a vita, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato non parlamentari sono tenuti a presentare:

*a)* copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

*b)* una dichiarazione, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero», concernente: i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri; l'acquisto o il possesso di altri beni mobili, diversi da quelli di uso domestico; il possesso di denaro non destinato a soddisfare le comuni esigenze di vita; i rapporti derivanti da con-

tratti di locazione, di affitto, di mutuo, di comodato e di erogazione continuativa di prestazioni di qualsiasi genere; i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie e con intermediari finanziari; la partecipazione come socio a società italiane o estere e l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco delle società stesse; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società;

c) limitatamente ai membri eletti del Parlamento, una dichiarazione, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero», concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali o di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito, dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative ai finanziamenti e contributi ricevuti, secondo la previsione del terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, e successive modificazioni; nonchè il rendiconto analitico riguardante i contributi e servizi ricevuti e le spese sostenute ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, e successive modificazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate: dai membri eletti del Parlamento all'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza, entro tre mesi dalla proclamazione; dai senatori di diritto e da quelli a vita, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri e dai Sottosegretari di Stato non parlamentari all'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica, entro tre mesi dall'assunzione della carica.

3. I soggetti indicati nel comma 1 sono tenuti a rinnovare annualmente le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, limitando la dichiarazione di cui alla predetta lettera b) all'attestazione delle variazioni intervenute nell'anno precedente. Sono altresì tenuti, nelle stesse forme e termini, a rinnovare le dichiarazioni nell'anno successivo alla cessazione della carica.

4. Le dichiarazioni prescritte sono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'Ufficio di presidenza della Camera competente e che può essere consultato da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

#### Art. 3.

1. Nel caso di inadempienza, anche parziale, degli obblighi imposti dall'articolo 2, il Presidente della Camera di appartenenza o il Presidente del Senato della Repubblica, quando si tratta di soggetti non parlamentari, invita l'interessato a indicare i motivi dell'omissione e fissa un termine perentorio di trenta giorni, non prorogabile, per la presentazione o l'integrazione delle dichiarazioni prescritte.

2. Dopo la scadenza del termine prorogato ai sensi del comma 1, l'Ufficio di presidenza della Camera competente dà notizia all'Assemblea dei nomi di coloro che non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti, che hanno violato le norme che disciplinano la campagna elettorale o che hanno superato i limiti massimi delle spese elettorali per un ammontare pari o superiore al doppio di quello consentito ai candidati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Trasmette quindi gli atti alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica.

3. La Giunta concede all'interessato un termine di ulteriori quindici giorni per la presentazione o il completamento delle dichiarazioni prescritte o per la dimostrazione dell'avvenuta osservanza delle norme che disciplinano la campagna elettorale, anche per quanto riguarda i limiti massimi di spesa consentiti. Procede quindi alle necessarie verifiche, nelle forme, nei termini e con le modalità previste dal proprio regolamento per la verifica dei poteri dei parlamentari.

4. All'esito degli accertamenti compiuti, qualora resti inadempito, anche parzialmente, l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni prescritte o risulti confermata la violazione delle norme sulla campagna elettorale, comprese quelle concernenti i limiti massimi di spesa, la Giunta propone all'Assemblea la decadenza dalla carica.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, ovvero su proposta di venti deputati o senatori, quando le conclusioni della Giunta sono diverse, l'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, pronuncia la decadenza dalla carica.

#### Art. 4.

1. Ogni anno si procede separatamente al sorteggio del 10 per cento di coloro che sono compresi in ciascuno dei gruppi di soggetti elencati nelle lettere da *f*) a *l*) del comma 1 dell'articolo 1. Per i soggetti di cui alle lettere *h*) e *i*) del predetto comma, si procede a un unico sorteggio.

2. I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione istituiti nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, richiedono ai soggetti sorteggiati di presentare entro trenta giorni le dichiarazioni indicate nelle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 2. I predetti soggetti sono tenuti a rinnovare tali dichiarazioni, nei due anni successivi ed entro la medesima data, limitando la dichiarazione di cui alla citata

lettera *b*) all'attestazione delle eventuali variazioni intervenute nell'anno precedente.

#### Art. 5.

1. Il coniuge e i familiari conviventi con i soggetti indicati nell'articolo 1, limitatamente a quelli estratti a sorte, per le categorie per le quali è previsto il sorteggio, sono tenuti, alle medesime scadenze e condizioni per essi stabiliti, a presentare copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una dichiarazione concernente la loro situazione patrimoniale, con le notizie indicate nella lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2.

2. L'inosservanza di taluno degli obblighi previsti dal comma 1 è punita con la reclusione da tre mesi a tre anni.

#### Art. 6.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede all'attuazione dell'articolo 4, nonchè all'integrazione della disciplina in esso contenuta, mediante la previsione, per le amministrazioni che esercitano determinate, speciali competenze, dell'intervento di autorità politiche di vertice, per lo svolgimento delle operazioni affidate ai servizi di controllo interno e ai nuclei di valutazione, nonchè mediante la specificazione dei termini e modalità dei sorteggi previsti e di tutte le attività conseguenti.

#### Art. 7.

1. Nel caso di inadempienza, anche parziale, degli obblighi imposti ai soggetti di cui alle lettere da *f*) a *l*) del comma 1 dell'articolo 1, le autorità preposte alle operazioni, secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 6, invitano gli inte-

ressati a indicare le ragioni dell'omissione e fissano un termine di trenta giorni, non prorogabile, per la presentazione o l'integrazione delle dichiarazioni prescritte.

2. Sono resi pubblici i nomi di coloro che non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti dopo la scadenza del termine prorogato.

3. Nel caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni entro il termine prorogato, gli atti sono trasmessi:

a) ai titolari dell'azione disciplinare per i soggetti di cui alle lettere *f)*, *h)* e *l)* del comma 1 dell'articolo 1;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri per i soggetti di cui alla lettera *g)* dello stesso comma;

c) al presidente degli organi di autogoverno delle magistrature per i soggetti di cui alla lettera *i)* dello stesso comma.

4. Quando l'infrazione è definitivamente accertata, per i soggetti richiamati alle lettere *b)* e *c)* del comma 3 è pronunciata la decadenza dalla carica e, per quelli richiamati alla lettera *a)*, la risoluzione del rapporto di impiego, all'esito del procedimento disciplinare.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle dichiarazioni che debbono essere presentate nei due anni successivi a quello in cui i soggetti sono stati sorteggiati.

#### Art. 8.

1. Quando l'Ufficio di presidenza della Camera competente accerta elementi da cui possa desumersi l'infedeltà delle dichiarazioni degli interessati rispetto all'effettiva consistenza dei loro redditi e patrimoni, trasmette gli atti alla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica.

2. La Giunta competente procede alle indagini necessarie, nelle forme, nei termini e con le modalità previste dal proprio regola-

mento per la verifica dei poteri dei parlamentari. All'esito, riferisce all'Assemblea, proponendo la decadenza dalla carica dei soggetti per i quali ritenga accertato che il tenore di vita non corrisponde all'entità dei redditi dichiarati da loro e dai familiari conviventi.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, ovvero su proposta di venti deputati o senatori, quando le conclusioni della Giunta sono diverse, l'Assemblea, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, pronuncia la decadenza dalla carica.

#### Art. 9.

1. Nei confronti dei soggetti sorteggiati ai sensi dell'articolo 4, i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione provvedono in ogni caso, anche quando non sia stato adempiuto in tutto o in parte l'obbligo di presentare le prescritte dichiarazioni, ad eseguire accertamenti sulla complessiva consistenza patrimoniale degli interessati e sulle sue eventuali variazioni, sul loro tenore di vita, nonché sulla loro correttezza e imparzialità di comportamento. Verificano quindi se il loro tenore di vita risulti proporzionato ai redditi, ai beni e diritti dichiarati da loro e dai familiari conviventi.

2. Al fine di cui al comma 1 i servizi e i nuclei hanno accesso a tutti i documenti amministrativi, possono richiedere informazioni agli uffici pubblici, tenere conto dei dati e delle notizie di qualsiasi provenienza, purchè forniti in forma non anonima, nè apocrifa, e hanno altresì facoltà di avvalersi, per le indagini, dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, secondo tempi e modi concordati.

3. I servizi di controllo interno e i nuclei di valutazione procedono agli accertamenti e alle verifiche di cui ai commi 1 e 2, nei modi e nei tempi previsti, anche nei confronti del coniuge e dei familiari conviventi con i soggetti sorteggiati ai sensi dell'articolo 4.

## Art. 10.

1. Nei confronti dei soggetti sorteggiati ai sensi dell'articolo 4, per i quali si accerti che le dichiarazioni presentate sono infedeli o che il loro tenore di vita non corrisponde all'entità dei redditi che essi e i familiari conviventi hanno dichiarato, viene pronunciata la decadenza dalla carica o la risoluzione dal rapporto di impiego dalle stesse autorità e con le medesime procedure previste dall'articolo 7.

## Art. 11.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano agli organi e ai dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli, in conformità delle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi fondamentali della legislazione dello Stato. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi suddetti i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi statuti.

2. Le regioni, le province e i comuni provvedono ad emanare gli atti normativi per le finalità di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 12.

1. Le autorità che procedono agli accertamenti e verifiche e adottano i provvedimenti, di cui agli articoli 3, 4, 7, 8, 9 e 10, se emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio:

a) redigono e trasmettono senza ritardo la denuncia al pubblico ministero;

b) informano altresì le autorità competenti, quando sia ravvisabile un'ipotesi di danno erariale.

2. I soggetti indicati nell'alinea del comma 1 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di essi per ragioni del loro ufficio, senza potere opporre un segreto, che non sia quello di Stato.

## Art. 13.

1. L'Autorità per l'informatica presso la pubblica amministrazione (AIPA) istituisce l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nelle lettere da *f*) a *l*) del comma 1 dell'articolo 1 e che sono stati sorteggiati.

2. Con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'AIPA, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'anagrafe, di accesso ai dati, di interconnessione con altre banche dati, nonché di fusione dell'anagrafe con altre anagrafi esistenti.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni di legge da esso espressamente indicate, che prevedono anagrafi patrimoniali di dipendenti e amministratori pubblici.

## Art. 14.

1. Sono abrogate, per la parte in cui risultano incompatibili con le disposizioni del presente Capo, le disposizioni della legge 5 luglio 1982, n. 441, relativa alla pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, nonché quelle dei commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente la disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, e successive modificazioni.



2. È abrogato l'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

#### Art. 15.

1. I soggetti indicati nell'articolo 1, per i quali non è previsto il sorteggio, devono presentare le dichiarazioni prescritte in ragione della carica o dell'ufficio che già ricoprono alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla data medesima.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al primo sorteggio dei soggetti di cui all'articolo 1 per i quali il sorteggio è previsto.

#### CAPO II

### PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### Art. 16.

1. È istituito il Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, che è prodotto e diffuso con mezzi informatici.

2. Il Bollettino contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi della domande di partecipazione, relativi alle concessioni di lavori pubblici, agli appalti pubblici per servizi e forniture di beni, compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi, alle alienazioni e agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato eseguita dalle amministrazioni pubbliche statali, dagli enti pubblici economici e dalle società per azioni a

prevalente capitale pubblico, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, «legge quadro in materia di lavori pubblici», e successive modificazioni, nonché dalle regioni, anche a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti infraregionali da esse finanziati, dalle province, dai comuni e dagli altri enti locali.

3. Le operazioni contrattuali indicate nel comma 2 sono registrate nel Bollettino, quando hanno un valore non inferiore a dieci miliardi di lire.

4. Il Bollettino contiene altresì avvisi relativi agli atti con cui le amministrazioni, gli enti, le società e i soggetti di cui al comma 2 deliberano le modalità per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza, che comportino un compenso superiore a cento milioni di lire.

5. I termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, stabiliti dalle leggi vigenti, decorrono dalla data della pubblicazione degli avvisi o dei bandi nel Bollettino.

6. Per gli atti di cui al comma 2, le forme di pubblicità, già previste con riferimento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, hanno luogo sul Bollettino. È abrogato l'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. È fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità prevista della legislazione vigente, ivi compresa la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

7. L'iscrizione nel Bollettino degli avvisi e dei bandi da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 2 è gratuita.

8. Chiunque, essendovi tenuto, omette di pubblicare nel Bollettino gli avvisi e i bandi di cui al comma 2, ovvero li pubblica in modo incompleto o infedele, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

9. Le informazioni contenute nel Bollettino sono raccolte nell'archivio elettronico dei contratti della pubblica amministrazione istituito a cura dell'AIPA.

## Art. 17.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il regolamento per la definizione delle modalità di produzione e diffusione con mezzi informatici del Bollettino di cui all'articolo 16 e per la definizione della disciplina dei contratti di abbonamento stipulati dalle amministrazioni pubbliche e dai privati.

2. Il regolamento deve, inoltre, indicare le modalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, nonchè degli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni, indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del contraente, definendo specifici modelli per la redazione degli avvisi e bandi di gara e prevedendo che gli annunci devono contenere i seguenti dati:

a) l'indicazione del soggetto aggiudicatore e del responsabile del procedimento;

b) l'oggetto e la natura del contratto, nonchè il numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti di opere pubbliche;

c) la procedura di aggiudicazione, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la data di inizio e la conclusione dei lavori nei casi di opere pubbliche;

d) ogni altro elemento relativo all'aggiudicazione della gara richiesto dalla disciplina prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa comunitaria.

3. In via transitoria e sino alla pubblicazione del regolamento, il Bollettino è pubblicato quale serie speciale della *Gazzetta Ufficiale*, tre volte la settimana.

4. Lo schema del regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il parere è espresso entro un mese dalla data di assegnazione.

## CAPO III

## PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

## Art. 18.

1. A seguito di procedimento disciplinare, nei confronti dei dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali e di quelli di enti a prevalente partecipazione pubblica è obbligatoriamente disposta la risoluzione del rapporto di lavoro:

a) nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, con la quale sia stata inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73 e 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, per taluno dei delitti concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive; nonchè per i delitti di furto di cui agli articoli 624 e 625 del codice penale, di rapina, estorsione, altre attività estorsive, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, usura, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di prevenzione illecita;

b) nel caso di condanna, divenuta irrevocabile, indipendentemente dal delitto e dall'entità della pena, quando sia stata applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata;

c) nel caso di provvedimento, divenuto irrevocabile, con cui sia stata applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale.

2. I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 comportano risoluzione del rapporto di lavoro, anche quando sono state concesse circostanze attenuanti comuni o speciali, nonchè quando la pena principale o accessoria è stata condizionalmente sospesa.

3. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, quando sia stata inflitta una pena inferiore a un anno di reclusione o l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la risoluzione del rapporto di lavoro è facoltativa.

4. Il procedimento disciplinare, che non sia già iniziato, deve essere promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione o l'ente ha avuto notizia della sentenza irrevocabile, e concluso, con la pronuncia della deliberazione, entro due anni dalla data in cui ha avuto inizio.

5. Se il procedimento disciplinare non è promosso nel termine prescritto dal titolare dell'azione, lo promuove, in sostituzione, nello stesso termine di centottanta giorni, che decorre dalla scadenza del primo, il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

6. Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro è provvisoriamente esecutivo. Su istanza di parte, l'esecuzione può essere sospesa, per gravi motivi, in sede di impugnazione.

#### Art. 19.

1. I dipendenti di amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali e quelli di enti a prevalente partecipazione pubblica, sottoposti a procedimenti di prevenzione o imputati in un procedimento penale, per taluno dei delitti di cui all'articolo 29, sono immediatamente sospesi dal servizio.

2. Quando il procedimento penale riguarda delitti diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 29 la sospensione cautelare è facoltativa.

3. La sospensione cautelare è comunque obbligatoria quando sia stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari.

4. La sospensione cautelare obbligatoria o facoltativa può essere ordinata anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare, ma è revocata di diritto se il procedimento disciplinare non è promosso nei sessanta giorni successivi. Si applica il comma 5 dell'articolo 29.

5. La sospensione obbligatoria o facoltativa conserva efficacia, se non revocata, per tutta la durata del procedimento penale o di prevenzione. La sospensione cautelare obbligatoria non può comunque conservare efficacia per un periodo superiore a cinque anni, quando il procedimento penale o di prevenzione non si sia concluso prima, con una decisione irrevocabile, salvo che la misura di custodia cautelare non sia ancora estinta; ma in ogni caso, anche quando sia superato il periodo suddetto, può essere sostituita con la sospensione cautelare facoltativa.

6. I dipendenti per cui sia stato risolto il rapporto di lavoro o che siano stati sospesi dal servizio in attesa della definizione di un procedimento penale o di prevenzione non possono essere ammessi alla mobilità verso amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza. Sono tuttavia trasferiti a un ufficio diverso da quello di provenienza, quando l'esecuzione della sanzione disciplinare sia stata sospesa nel procedimento di impugnazione.

#### Art. 20.

1. Il corso dei termini previsti dagli articoli 29 e 30 è sospeso per tutto il periodo in cui il procedimento penale o di prevenzione è sospeso per la risoluzione di una questione pregiudiziale o di legittimità co-

stituzionale o è rinviato a richiesta dell'incolpato, nonchè durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici.

2. Quando i termini originari o prolungati non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, se l'incolpato vi consenta.

#### Art. 21.

1. La sentenza irrevocabile di condanna per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione è comunicata alla procura regionale della Corte dei conti competente per territorio, ai fini dell'attivazione, nei trenta giorni successivi, nei confronti del dipendente condannato, del procedimento di responsabilità per danno erariale, comprensivo del capitale rivalutato, degli interessi legali e delle spese. Il procedimento è esteso nei confronti di coloro che hanno comunque usufruito dei proventi del reato, nei limiti in cui ne hanno beneficiato.

#### Art. 22.

1. Nei procedimenti disciplinari in corso, le disposizioni precedenti si applicano dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono abrogate la disposizione dell'articolo 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ogni altra disposizione incompatibili con quelle di cui al presente Capo.

3. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, quando è stata emessa una sentenza irrevocabile di condanna o di applicazione della pena a richiesta di parte ovvero un provvedimento irrevocabile con cui sia stata applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti privati a prevalente partecipazione pubblica, ne informa l'autorità da cui l'interessato dipende, trasmettendole copia per estratto della sentenza o del provvedimento».